

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
CORTE DI APPELLO FEDERALE

Proc. 37/2024 R.g. Trib Fed.
Proc. 05/2024 R.g. Corte Fed.

Decisione n. 7 del 22.11.2024
Depositata in pari data

La Corte di Appello Federale, composta come segue.

Avv. Marco Baliva	Presidente
Avv. Michele Ponzetti	Giudice a latere
Avv. Prof. Tania Enza Cassandro	Giudice Relatore

Con l'assistenza del Segretario dott.ssa Valeria Bonagura

Pronuncia la seguente

DECISIONE

Nel procedimento promosso con
reclamo dal sig. **Ignazio Sagheddu**, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Maria Fois del Foro di
Sassari,
Reclamata: Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), corrente in Roma, Via Flaminia Nuova,
C.F. 05289680588,

avverso

la sentenza n. 31/2024 del Tribunale Federale FIDAL, che ha definito il proc. n. 37/2024 R.G.T.F.,
con cui è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento di esclusione, comunicato con PEC del
29/10/2024, del reclamante dalla candidatura al Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il
quadriennio 2025/2028 di cui all'assemblea regionale del 08/12/2024 nonché il provvedimento,
pubblicato in data 30/10/2024 sul sito federale, di ammissione dei candidati e, per l'effetto, dispone
l'ammissione.

All'udienza di oggi sono presenti:

- 1) di persona:
 - Avv. Marco Baliva - Corte di Appello Presidente
 - Valeria Bonagura – Segreteria della Corte di Appello Federale

- 2) in modalità videoconferenza:
 - Avv. Fabio Maria Fois – difensore del Sig. Ignazio Sagheddu
 - Sig. Ignazio Sagheddu
 - Avv. Tania Enza Cassandro – Corte di Appello Federale Relatore
 - Avv. Michele Ponzetti – Corte di Appello Componente
 - Sig. Sergio Lai – Presidente Comitato Regionale Fidal Sardegna

Premesso che

- Il Comitato Regionale FIDAL Sardegna ha indetto per la data dell'8 dicembre 2024 l'assemblea regionale per l'elezione del Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028.
- In data 25 ottobre 2024, l'odierno ricorrente, in qualità di Presidente e rappresentante legale della Associazione Sportiva Dilettantistica "Polisportiva Gonone Dorgali", ha presentato a mezzo PEC la propria candidatura a consigliere regionale.
- In data 29 ottobre 2024, la Commissione Elettorale ha notificato a mezzo PEC all'odierno ricorrente il provvedimento di esclusione della candidatura a consigliere regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028, *"poiché riteneva la candidatura non valida, in quanto non è stata allegata e sottoscritta la dichiarazione sulla presa visione dell'informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, come da modulistica allegata sul sito FIDAL"*
- Il giorno successivo, la FIDAL ha pubblicato sul proprio sito internet l'elenco di tutte candidature a consigliere regionale ammesse, tra le quali non è stato incluso il nominativo dell'odierno ricorrente.
- In data 5 novembre 2024, il signor Sagheddu ha presentato avanti al Tribunale Federale ricorso "ex art. 54 comma 7 del Regolamento Organico Federale FIDAL" in relazione al provvedimento di esclusione della propria candidatura.
- Con il proprio ricorso, il ricorrente ha lamentato (i) l'illegittimità del provvedimento di esclusione della propria candidatura e (ii) difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
 - o *Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:*
 - o *in accoglimento del ricorso annullare il provvedimento di esclusione, comunicato con PEC del 29/10/2024, del ricorrente dalla candidatura al Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028 di cui pubblicato in data 30/10/2024 sul sito federale, di ammissione dei candidati e, per l'effetto, disporre l'ammissione;*
 - o *con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite."*
- Il Tribunale Federale, con provvedimento del 6 novembre 2024, fissava la Camera di Consiglio per decidere in ordine al ricorso di cui sopra per il giorno 11 novembre 2024, ore 9:00, in modalità da remoto.
- In sede di udienza, comparivano il ricorrente signor Sagheddu sia personalmente sia per il tramite del proprio difensore, Avv. Fois, nonché il Presidente del Consiglio Regionale FIDAL Sardegna, signor Lai.
- L'Avv. Fois, nel riportarsi integralmente al proprio ricorso, precisava su richiesta del Tribunale Federale quanto segue:
 - (i) *che la candidatura presentata dal signor Sagheddu dovrebbe ritenersi valida attesa l'irrilevanza – rispetto alla finalità del modulo di candidatura – della specifica sottoscrizione dell'autorizzazione ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali contenuta all'ultima pagina del modulo di candidatura pubblicata sul sito ufficiale della FIDAL e, soprattutto, in quanto tale mancata sottoscrizione non rientrerebbe nell'elenco tassativo dei motivi di esclusione della candidatura;* e
 - (ii) *di non aver ad oggi presentato, e che il signor Sagheddu non ha ad oggi presentato, richiesta di accesso agli atti per ottenere copia del provvedimento di rigetto della candidatura presentata dal ricorrente, emesso dalla Commissione Elettorale preliminarmente alla comunicazione ricevuta dal signor Sagheddu in data 29 ottobre 2024.*

1 All'esito dell'udienza, il Tribunale Federale si riservava.

*

Il Tribunale Federale, analizzando i motivi posti a fondamento del ricorso presentato dal signor Sagheddu, osservava:

a) Sulla pretesa illegittimità del provvedimento di esclusione

Il sig. Sagheddu ritiene di possedere tutti i requisiti di candidabilità alla carica di consigliere regionale, in ragione della sua qualità di dirigente validamente tesserato per l'anno 2024, in conformità all'art. 36 dello Statuto Federale, e che la mancata sottoscrizione del modulo *privacy* non possa assumere rilevanza ai fini dell'esclusione della candidatura, in difetto di espressa disposizione in merito alla necessità della sottoscrizione del predetto modulo. Inoltre, il ricorrente ritiene che la Commissione Elettorale avrebbe dovuto esercitare il c.d. "soccorso istruttorio" al fine di accertare il possesso da parte del ricorrente dei requisiti di ammissibilità della candidatura e, di conseguenza, ammettere la candidatura stessa. In particolare, la Commissione Elettorale avrebbe potuto e dovuto accertare la circostanza per cui il ricorrente, essendo tesserato in qualità di dirigente, è tenuto alla sottoscrizione di un'informativa *privacy* "che è in grado di estendere la sua efficacia anche in relazione a procedure elettorali all'interno dell'ordinamento federale (cfr. allegato 5)".

Il Tribunale Federale non riteneva fondati i motivi addotti dal ricorrente, in quanto:

- Sul sito ufficiale della FIDAL è disponibile (al seguente hyperlink: https://www.fidal.it/upload/sardegna/assemblea%20elettiva%20fidalsardegna%202024_2025/Modello%20Presentazione%20Candidatura%202025_2028.pdf), il modulo di candidatura alla posizione di membro del Comitato Regionale Sardegna, come pubblicato a seguito dell'indizione dell'assemblea elettiva fissata per il giorno 8 dicembre 2024 (<https://sardegna.fidal.it/content/Assemblea-Regionale-Elettiva/173201>). Il suddetto modulo di candidatura è chiaramente composto da tre pagine, della quale l'ultima consiste nel modulo *privacy* oggetto di contestazione da parte dell'odierno ricorrente. Il Tribunale riteneva, pertanto, di tutta evidenza che il modulo di candidatura oggetto di pubblicazione all'hyperlink sopra riportato, e del quale è richiesta la presentazione ai fini dell'ammissibilità della candidatura da parte di ciascun candidato consigliere, fosse composto da tre pagine, come pubblicato all'hyperlink sopra indicato.
- Il Tribunale rilevava, inoltre, come, in sede di presentazione della propria candidatura (documento n. 1 allegato al ricorso), il sig. Sagheddu non abbia evidenziato o fatto in qualche modo presente la circostanza – fatta valere in sede di ricorso – per la quale a suo dire non sarebbe stata necessaria la sottoscrizione della terza pagina del modulo di candidatura (modulo *privacy*), in ragione della precedente sottoscrizione di analogo documento al momento del tesseramento in qualità di dirigente. A tale riguardo, il ricorrente produceva (sub documento n. 5 allegato al ricorso) il modulo di informativa *privacy* che i dirigenti sarebbero tenuti a sottoscrivere al momento del tesseramento. Tuttavia, tale modulo risultava privo di sottoscrizione da parte del ricorrente, senza che vi fosse dunque prova del possesso da parte del ricorrente di tale modulo sottoscritto.
- Il Tribunale Federale riteneva, comunque, come non fosse compito del medesimo la valutazione circa la necessità, o meno, di includere il modulo *privacy* all'interno del modulo da presentare per la candidatura a membro dei Comitati Regionali FIDAL, né che fosse compito della Commissione Elettorale verificare, sulla base del soccorso istruttorio, l'eventuale sussistenza del possesso, in capo a ciascuno dei singoli candidati, del modulo *privacy*, relativo al tesseramento quali dirigenti, tesserati, o altro, e financo valutare l'estensione del relativo contenuto rispetto al modulo *privacy* incluso nel modulo di candidatura pubblicato sul sito federale.
- Quanto all'istituto del soccorso istruttorio, il Tribunale Federale si poneva in linea con recente decisione resa dal Consiglio di Stato secondo cui "la particolare celerità del subprocedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse, non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni Elettorali [...] che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme" (Cons. Stato sentenza n. 5367/2020). Con la conseguenza che il

Tribunale Federale riteneva, anche alla luce della citata sentenza, che il soccorso istruttorio, specie in ambito elettorale, non potesse essere usato per sanare ex post la documentazione incompleta: ed infatti, diversamente, sarebbero illegittimamente lesi i diritti e gli interessi degli altri candidati nonché i fondamentali principi di trasparenza della competizione elettorale, *par condicio* e autoresponsabilità (Cons. Stato sentenza n. 1236/2019), atteso che si vedrebbe illegittimamente riconosciuto un termine maggiore degli altri candidati per formalizzare la propria candidatura.

- Quanto al principio di tassatività delle cause di esclusione, il Tribunale Federale riteneva che non potesse considerarsi violato tale principio, in mancanza di alcun elenco tassativo di tali cause. Per contro, riteneva opportuno evidenziare l'importanza del rispetto della forma richiesta ai fini della presentazione delle candidature, tanto per la posizione di membro della Commissione Regionale quanto, naturalmente, qualsiasi altra carica federale.

b) Sul preteso difetto di motivazione del provvedimento di esclusione della candidatura

Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui il signor Sagheddu aveva contestato che *“il provvedimento di esclusione non indica le disposizioni in forza delle quali sarebbe motivata, sotto il profilo giuridico, la disposta esclusione”*, il Tribunale Federale riteneva che anche tale motivo non fosse meritevole di accoglimento: il provvedimento allegato al ricorso (sub documento n. 2) conteneva solamente il messaggio ricevuto tramite PEC dalla Commissione Elettorale della Regione Sardegna in data 29 ottobre 2024 volto a comunicare il rigetto della candidatura *“in quanto non è stata allegata e sottoscritta la dichiarazione sulla presa visione dell’informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, come da modulistica allegata sul sito FIDAL”*.

Il Tribunale Federale rilevava come la comunicazione oggetto del ricorso fosse sufficientemente, seppur succintamente, supportata dalle ragioni di cui alla decisione della Commissione Elettorale, di respingere la candidatura dell'odierno ricorrente: conteneva gli elementi necessari affinché il sig. Sagheddu potesse, sulla base delle ragioni addotte dalla Commissione Elettorale, decidere se esercitare, o meno, il proprio diritto di impugnazione e addurre motivi di fatto e di diritto a supporto della propria impugnazione, come in effetti ha fatto.

A ciò, il Tribunale Federale aggiungeva che il provvedimento impugnato dal ricorrente consiste nella mera notificazione della decisione resa dalla Commissione Elettorale, e non già il vero e proprio provvedimento di rigetto della candidatura emesso dalla Commissione medesima. Qualora avesse voluto verificare il provvedimento di rigetto della candidatura - onde analizzare le motivazioni integrali in esso contenute -, avrebbe dovuto presentare, nelle more della presentazione del ricorso innanzi al Tribunale Federale, accesso agli atti al fine di richiedere copia integrale del provvedimento di rigetto emesso dalla Commissione Elettorale il 20 ottobre 2024. Tale condotta si sarebbe posta in ossequio al dettato dell'art. 54, comma 7, lett. a) del Regolamento Organico Federale FIDAL.

Sulla base degli elementi probatori agli atti, il Tribunale Federale riteneva che la comunicazione trasmessa al signor Sagheddu in data 29 ottobre 2024 fosse non meritevole di riforma, in ragione del preteso (ma non fondato né dimostrato) difetto di motivazione.

c) Sull'istanza cautelare

Il ricorrente formulava, solamente nel titolo del proprio ricorso innanzi al Tribunale Federale, istanza cautelare per richiedere la sospensione del provvedimento oggetto di impugnazione.

Il Tribunale Federale, ritenendo carente il fondamentale requisito del *fumus boni iuris*, rigettava l'istanza di sospensione cautelare formulata dal signor Sagheddu.

*

Il Tribunale Federale RIGETTAVA integralmente le istanze formulate, anche in via cautelare, mediante il ricorso proposto dal Ricorrente signor Ignazio Sagheddu, nonché ogni altra istanza formulata dalla Resistente FIDAL.

*

Con ricorso notificato il 15.11.2024, il sig. Sagheddu adiva la Corte di Appello, per cointestare la decisione del Tribunale Federale, così concludendo:

“Voglia l’Ecc.ma Corte adita accogliere le seguenti conclusioni:

- *Annullare e/o riformare la sentenza n. 31/2024 del Tribunale Federale FIDAL, che ha definito il proc. N. 37/2024 R.G.T.F. e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annullare il provvedimento di esclusione, comunicato con PEC del 29.10.2024, del ricorrente dalla candidatura al Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028 di cui all’assemblea regionale del 8.12.2024 nonché il provvedimento, pubblicato in data 30.10.2024 sul sito federale, di ammissione dei candidati e, per l’effetto, disporre l’ammissione;*
- *Con ogni conseguenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite.”*

A sostegno del gravame, il ricorrente si affidava a n. 2 motivi:

- (1- *Violazione dell’art. 36 dello Statuto Federale; Violazione del principio della strumentalità delle forme; Violazione degli artt. 4 e ss. dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate; Violazione del principio del soccorso istruttorio; Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione; Violazione del principio del *favor participationis*;*
- (2- *Violazione degli artt. 3 del Regolamento di Giustizia FIDAL e 115 c.p.c. in relazione al motivo di ricorso con cui si deduce il difetto di motivazione*

Sul reclamo *ex art. 54* comma 7 del Regolamento Organico Federale FIDAL, proposto dal sig. Ignazio Sagheddu, avverso la sentenza n. 31/2024 del Tribunale Federale (proc. N. 37/2024 R.G. T.F.), il Presidente della Corte di Appello Federale fissava l’udienza in Camera di Consiglio per il giorno 22.11.2024 ore 11,00.

Il Presidente della Corte di Appello Federale, inoltre, rilevato che risultava corrisposta la sola somma di € 50,00 a titolo del contributo all’accesso alla giustizia sportiva, rilevato che l’art 20 comma 1 del regolamento di giustizia della Fidal prescrive che sia dovuta la somma di € 400,00 per le impugnazioni innanzi alla Corte Federale d’Appello, invitava l’appellante Ignazio Sagheddu a regolarizzare il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, così come prescritto dall’art 20 comma 1 regolamento di giustizia, entro l’udienza fissata per il 22.11.2024.

*

All’udienza del 22.11.2024, il Presidente Baliva precisa, in via preliminare, come - al fine di non violare il contraddittorio generale del procedimento -, la Corte ammette in Camera di Consiglio il Sig. Lai, Presidente del Comitato Regionale Fidal Sardegna, in quanto presente in primo grado anche se non costituito.

Viene ammonito il Sig. Lai che potrà solo assistere senza permettere presenze di terzi, non potrà intervenire, e non potrà in alcun modo riferire a terzi quanto ascoltato in udienza. Al riguardo sarà ritenuto responsabile per ogni eventuale mancata ottemperanza a tali indicazioni, pena la

segnalazione alla Procura federale per l'avvio di un procedimento disciplinare

Il Presidente Lai conferma di essere da solo, di aver compreso, e che ottempererà a quanto indicato dal Presidente Baliva.

Il Presidente Baliva informa di aver emesso il provvedimento di richiesta integrazione del contributo di accesso alla giustizia, in quanto ha ritenuto che l'avvocato Fois possa essere stato indotto in errore a causa della contemporanea presenza sul sito Fidal delle nuove norme sul Contributo suddetto per l'anno 2025. Pertanto, la Corte ha ritenuto di rimettere in termini per l'ottemperanza al contributo entro l'udienza di oggi, prescrizione eseguita dall'appellante.

l'Avv. Fois si riporta al ricorso e alla mancata espressa previsione di nullità della candidatura per la mancata sottoscrizione del modulo privacy.

Dopo ampia discussione, la Corte si ritira in Camera di Consiglio, autorizzando le parti ad allontanarsi ovvero interrompere il collegamento telematico.

La Corte Federale si riserva.

*

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, ritiene questa Corte di dover chiarire il decreto in data 19.11.2024 relativo al contributo di accesso alla giustizia

Occorre rammentare che l'omesso pagamento del contributo determina l'irricevibilità del ricorso, così come disposto dalle norme relative a Quote Associative, diritti di segreteria e tasse federali 2024, prescritte già per il 2024.

Peraltro, con delibera dell'11.11.2024, il Consiglio Federale ha disposto che il contributo dovuto per le questioni di natura elettorale, diversamente dalle controversie cd ordinarie previste dal regolamento di giustizia sia pari a € 50,00 sia per il primo che per il secondo grado, in luogo di € 200,00 per il primo grado e 400,00 per il secondo grado.

La delibera è però rivolta a regolamentare i ricorsi e i contributi per l'anno 2025, sicchè è pacifico che tale riduzione abbia effetto e decorrenza dal'1.1.2025.

Poiché la norma è intervenuta il 11.11.2024, e l'appello il 12.11.2024, è plausibile che nella premura di rispettare i tempi e le scadenze previste dai gravami, l'appellante abbia equivocato sulla decorrenza della applicazione ed esecuzione della norma, ritenendola immediatamente applicabile.

La Corte, preso atto di quanto sopra, ritenendo l'errore scusabile, ha inteso invitare il Sagheddu alla regolarizzazione entro l'udienza Camerale, e non a dichiarare immediatamente irricevibile il ricorso.

L'avvenuto pagamento entro la scadenza indicata, assorbe ogni questione.

La Corte di Appello, quanto al primo motivo del ricorso del sig. Sagheddu, e quindi in ordine alla pretesa illegittimità del provvedimento di esclusione della candidatura, osserva come la mancata sottoscrizione del modulo *privacy* in sede di deposito del modulo di candidatura costituisca circostanza di assoluta rilevanza, atteso che il modulo *privacy* eventualmente sottoscritto ad altri fini – nel caso del sig. Sagheddu, quale dirigente tesserato - non vale ad escludere la necessità di apposita sottoscrizione nel caso di candidatura alla posizione di membro del Comitato Regionale Sardegna.

Ed infatti, rileva la Corte, la sottoscrizione del modulo inerente la *privacy* in collegamento alla candidatura, costituisce elemento di formalità necessaria e sostanziale, atteso che inerisce una dichiarazione inerente la *Privacy* specifica, e non generica, non sostituibile dal altro documento che possa ritenersi in qualche modo equivalente.

Quanto al primo motivo di gravame, quindi, la Corte ritiene che la decisione del Tribunale Federale sia esente da elementi censurabili.

La Corte rigetta, pertanto, le istanze formulate con il primo motivo.

Quanto al secondo motivo di ricorso, alla luce del rigetto del primo motivo e della ampia motivazione espressa dal Tribunale, la Corte ritiene il motivo assorbito.

Quanto alle spese di lite, la Corte rileva come la Fidal sia rimasta contumace e che quindi non abbia contraddetto le pretese del Sagheddu, sicchè non può parlarsi di soccombenza quale presupposto per la condanna alle spese di lite, che pertanto ritiene compensate.

*

Tutto ciò premesso, la Corte d'Appello Federale, riunita in Camera di Consiglio, rigetta l'appello del sig. Ignazio Sagheddu, e per l'effetto:

conferma la decisione n 31/2024 del Tribunale Federale e il presupposto provvedimento di esclusione, comunicato con PEC del 29/10/2024, del ricorrente dalla candidatura al Consiglio Regionale FIDAL Sardegna per il quadriennio 2025/2028, nonché il provvedimento, pubblicato in data 30/10/2024 sul sito federale, di ammissione dei candidati, con esclusione del suo nome.

Dichiara compensate le spese di lite.

Si comunichi alle parti, alla segreteria Federale e al Comitato Regionale Sardegna

Così deciso in Roma 22.11.2024

La Corte Federale di Appello

Il Presidente

Avv. Marco Baliva

Avv. prof. Tania Enza Cassandro - Relatore

Il Segretario

Dott.ssa Valeria Bonagura